

PARTE SESTA

1. 6 PAGAMENTO

In relazione ai soggetti competenti all'emissione del provvedimento con cui è disposto il pagamento, l'unica distinzione è fondata sull'indispensabilità dell'attribuzione al magistrato della competenza a provvedere alla quantificazione, quando rilevano aspetti valutativi: come è nel caso degli onorari agli ausiliari, dell'indennità di custodia, dell'importo da corrispondere per l'attività di demolizione e riduzione in pristino dei luoghi

Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l'**ordine di pagamento**, se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il **decreto di pagamento**.

La disciplina originaria era fondata sull'articolo 7 della legge n. 182/1956, mentre le norme in commento trovano conferma nell'art. 10 d. lgs. n. 237/97, che testualmente parla di "ordine o decreto" di pagamento, il cui contenuto confluisce nel modello di pagamento, trasmesso dall'ufficio che dispone il pagamento al soggetto abilitato a pagare.

In ordine a quest'ultimo aspetto, non è stato possibile superare la distinzione tra ordine-decreto di pagamento e modello di pagamento, costituendo il primo il titolo, da annotare nel registro (ex mod. 12 e sulla base del TU., registro delle spese pagate dall'erario), e il secondo uno strumento per far conoscere il titolo al soggetto concretamente abilitato all'erogazione del denaro.

Ordine di pagamento emesso dal funzionario

L'unificazione in capo al funzionario amministrativo della quantificazione e dell'emissione dell'ordine di pagamento ha finalità di riordino, non essendovi ragioni ostative all'innovazione di carattere procedurale.

La quantificazione non presenta alcun elemento di discrezionalità, le norme applicabili sono oramai chiare - proprio per effetto del testo unico -, non vi sono ragioni per distinguere, anzi non ha senso la distinzione, sulla base dei beneficiari.

Dato che nel testo unico, risultano i casi in cui la liquidazione è effettuata dal magistrato, non occorre elencare i casi in cui la liquidazione è effettuata dal funzionario ed è più opportuno costruire la norma in generale.

Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari

Le disposizioni contenute nell'originario articolo 6, commi 2 e 3, legge n. 59/1979 sono o inutili (comma 2) o superate (comma 3): inutili, perché la richiesta da parte dell'ufficiale giudiziario non può non essere fatta sulla base dell'elenco delle trasferte effettuate per notifiche risultante dal registro cronologico A bis (DM 13 giugno 1979, che lo istituisce); superate, perché oggi, sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 10 d.lgs. n. 237/1997 (v. capo dedicato ai soggetti abilitati al pagamento) al soggetto che paga per conto dello Stato non si trasmette l'ordine di pagamento ma un modello contenente i dati dell'ordine.

Nella norma originaria (art. 6 citato), l'emissione del mandato di pagamento era attribuita al dirigente della cancelleria ed espressamente solo per le notifiche civili a richiesta d'ufficio.

Tuttavia, questa regola è stata estesa nella prassi anche alle richieste di notifica delle parti ammesse al gratuito patrocinio o al patrocinio a spese dello Stato e delle parti esenti a norma di legge.

La norma in commento, oltre a recepire la prassi suddetta, la estende alle notifiche a richiesta d'ufficio nel processo penale, per le quali (sulla base della circolare del Dipartimento affari civili, Ufficio V, n. 5/2443/035 del 9.07.80, punto 6), l'ordine di pagamento era emesso da parte del capo dell'ufficio giudiziario, probabilmente perché era prevista la verifica di ritualità, mai effettuata in concreto e oggi venuta meno già in forza di circolare. Inoltre, è innovata la competenza che viene attribuita agli ufficiali giudiziari.

Nell'articolo in commento non è riportata la parte della norma originaria relativa al soggetto abilitato al pagamento (oggi concessionario o Poste) perché sviluppata, unitariamente a tutte le altre spese, nel Titolo II di questa stessa parte.

Per il procedimento civile e penale, in sostanza, l'innovazione consiste nell'attribuzione, al funzionario addetto dell'ufficio UNEP, della competenza a liquidare le spese per notifiche con ordini di pagamento a favore del proprio ufficio, sostituendo l'originaria competenza frammentata tra cancelliere e capo dell'ufficio giudiziario. Inoltre, si è estesa la procedura agli altri procedimenti, nel rispetto delle regole sull'autonomia finanziaria, per perseguire uniformità semplificando la procedura in essere. Infatti, in questi l'erario seguiva le regole poste per i privati: pagamento volta per volta all'ufficio UNEP.

Responsabilità

La norma in commento riproduce l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 237/97 che, a sua volta, riprende testualmente l'art. 455, del RD n. 827/1924. In più, solo per esigenze di chiarezza, si è fatto rinvio alla normativa generale in tema di responsabilità amministrativa. Inoltre, si è attualizzata la terminologia, riferendo espressamente la responsabilità a funzionari e magistrati. Nel testo unico alcuni ordini di pagamento sono esclusivi dei funzionari, altri sono esclusivi dei magistrati: se quantifica il funzionario è questo che emette l'ordine di pagamento; se quantifica il magistrato (per le ipotesi in cui sono necessarie valutazioni) è questo che emette il decreto. Ai fini dell'attualizzazione della terminologia, non osta la natura "giurisdizionale" del decreto di liquidazione del magistrato.

Al di là della discussione, anche giurisprudenziale, sulla natura giurisdizionale o meno di tale decreto, pur ammettendo che si tratta di provvedimento giurisdizionale (nell'ambito di una definizione ampia della funzione giurisdizionale), il legislatore può prevedere casi e forme di responsabilità per atti giudiziari del tipo in questione atteso che può prevederli anche per la giurisdizione in senso stretto. Infatti, la Costituzione non assicura al magistrato lo status di assoluta irresponsabilità, ma lascia aperto il campo alla discrezionalità del legislatore, in un contesto di tendenziale generalità della giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (v. Corte costituzionale sentenza n. 385/1996).

Pagamento delle spese per conto dell'Erario

L'espressione "l'ufficio che dispone il pagamento", è stata preferita a quella di "ufficio giudiziario ordinario" in quanto coerente con la definizione generale di ufficio (come apparato strumentale di quello giudiziario). Inoltre, il termine che si è preferito utilizzare tiene conto delle altre giurisdizioni (amministrativa, tributaria, contabile).

Per quanto concerne i "soggetti abilitati al pagamento", cioè il concessionario e l'ufficio postale, ferma restando la sussidiarietà dell'ufficio postale se non esistono sportelli del concessionario, **si è ritenuto preferibile che la scelta spetti al beneficiario**, ex art. 174 co. 1, indipendentemente dall'importo. Naturalmente, l'esigenza di individuare quale è, sul territorio, l'ufficio del concessionario o delle poste che è competente ad eseguire il pagamento si pone solo se

gli uffici non sono collegati con tecnologie informatiche. Da ciò la formulazione della norma che individua il criterio della maggior vicinanza tra ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue.

Quanto alle modalità di pagamento, la disciplina è stata formulata in modo da essere in sintonia con quella generale in materia di procedure di spesa, prevista dal DPR 20 aprile 1994, n. 367. Di conseguenza, **la modalità di pagamento ordinaria è quella mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, o altro mezzo di pagamento disponibile a scelta del creditore** (art.1 del DPR n. 367/1994). Allo stesso creditore è data la possibilità di scegliere di ricevere il pagamento in contanti sino all'importo di euro 4.131,66 previsto dall'articolo 13 del DPR n. 367/1994, come eventualmente modificato secondo la procedura prevista nello stesso articolo. In tal modo il pagamento delle spese di giustizia non si discosterà dalle norme generali dell'ordinamento.

Con riferimento alla **decadenza del diritto del beneficiario di incassare l'importo**, le norme in esame raccordano la fattispecie alla disciplina prevista dall'art. 71 dove la decadenza è prevista solo per l'incasso in contanti. Infatti, la decadenza del diritto del beneficiario si pone concretamente solo se si sceglie il pagamento in contanti e, naturalmente è comune alle Poste e al concessionario, dato che è stata lasciata l'opzione al beneficiario. Se il beneficiario sceglie l'accredito, nel momento in cui richiede il pagamento, indica gli estremi del conto corrente e l'eventuale delega e non deve compiere più alcuna attività sottoponibile a decadenza e l'ufficio abilitato al pagamento restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha disposto. Invece, in caso di mancato accredito, per qualunque motivo, ferma la comunicazione negativa prevista nei prospetti riepilogativi, l'ufficio abilitato potrà pagare sino al compimento della **prescrizione**.

Per quanto concerne il controllo da svolgersi sul soggetto abilitato al pagamento, il testo unico ha scelto la strada più semplice garantendone l'efficacia. Si tratta del controllo sui concessionari e sulle poste **prima dell'emissione degli ordini di pagamento in loro favore**, relativi alle regolazioni contabili e ai rimborsi. Il testo unico affida tale controllo ai **funzionari delegati**, cioè ai soggetti che emettono gli ordini di pagamento, relativi alle regolazioni contabili e ai rimborsi, in favore di concessionari e poste. I funzionari delegati effettuano il controllo sulla base dei modelli di pagamento e dei prospetti riepilogativi, dove risultano anche i mancati accrediti e i mancati pagamenti in contanti, che sono stati loro inviati dai concessionari e dalle poste, nonché sulla base della documentazione allegata ai singoli modelli di pagamento, loro trasmessa dagli uffici che dispongono il pagamento.

In sostanza, chi è delegato ad emettere gli ordinativi in favore di concessionari e poste svolge anche la funzione di controllo. Se si attribuisce tale controllo all'ufficio che dispone il pagamento della spesa anticipata dall'erario, si allungherebbe la procedura senza garantire maggiore efficacia. Infatti, questi ultimi uffici non hanno altri documenti rilevanti per il controllo ed effettuerebbero lo stesso comunque sui modelli di pagamento e sui prospetti riepilogativi e sulla documentazione allegata. L'art. 177 indica il contenuto del modello di pagamento e ne prevede la trasmissione - con tempi certi - al competente concessionario ovvero al competente ufficio postale, nonché al beneficiario. Prevede, inoltre, la trasmissione di copia della documentazione relativa ai singoli modelli al funzionario delegato. Si deve considerare che il controllo, teso ad evitare che gli uffici pagatori chiedano il rimborso di pagamenti fittizi o meglio atto ad evitare errori, è solo "cartolare", e non potrebbe essere diversamente visto che rilevano i prospetti riepilogativi e i modelli di pagamento.

Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

La disposizione dell'art. 196 è stata formulata prendendo a modello l'art. 9, legge n. 488/1999 per il contributo unificato: così si estende alla fattispecie in questione uno strumento già previsto dal legislatore per fattispecie Analoga.

Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

La norma di cui all'art. 197 disciplina il pagamento delle spettanze agli ufficiali giudiziari da parte dei privati che richiedono il compimento degli atti. Essa riprende i precetti di quella originaria e innova solo gli aspetti procedurali relativi alla fattispecie delle spese per notifica nei casi in cui non sia possibile la preventiva determinazione delle somme occorrenti. Secondo la disciplina originaria, trattandosi di somme non esattamente determinabili preventivamente, la parte mette una "congrua somma" a disposizione dell'ufficiale giudiziario che la annota nel registro; l'ufficiale giudiziario prende quanto gli spetta e versa mensilmente. Tale meccanismo è evidentemente farraginoso. La norma in commento ha ridotto notevolmente i tempi della possibilità di richiesta di rimborso. Le somme residue passano direttamente dagli ufficiali giudiziari allo Stato.

Determinazione delle regole tecniche telematiche

La disposizione prevede una ulteriore estensione dello strumento previsto dall'art. 4, DPR n.126/2001, per il pagamento del contributo unificato e già applicato ai pagamenti delle spese per conto dello Stato.